



PALERMO

ANCE

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO EDILIZIA INDUSTRIA PALERMO 2026-2029

(ART. 38 CCNL 21 FEBBRAIO 2025)

PALERMO 29 LUGLIO 2026

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO PALERMO 2026-2029

EDILIZIA INDUSTRIALIA

(ART. 38 CCNL 21 FEBBRAIO 2025)

Art. 1 - ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è regolato dall'art.5 del CCNL 21 febbraio 2025.

L'orario di lavoro contrattuale ordinario, dovrà essere ripartito su 5 giorni per settimana per un massimo di 40 ore settimanali.

Nel caso di ripartizione dell'orario di lavoro su sei giorni lavorativi, per le giornate lavorate di sabato, è dovuta ai lavoratori una maggiorazione dell'8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 21 febbraio 2025.

Qualora dovessero rilevarsi temperature percepite superiori ai 35 gradi, è fatto obbligo di organizzare orari di lavoro che evitino le lavorazioni nelle fasce orarie di maggior esposizione.

Nel caso di allerta meteo, arancione o di maggior gravità, diramata dalla protezione civile per forti temporali, vento o per picchi di calore è fatto divieto di lavorazioni all'aperto.

Sono fatte salve le norme previste dalla decretazione e/o legislazione in merito a picchi di calore ed eventi meteorologici estremi, oltre che le possibilità di richiedere la CIGO per eventi meteo a norma di legge.

Art. 2 - INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 23 del CCNL 21 febbraio 2025, si intendono per lavori in alta montagna, quelli eseguiti oltre i 900 metri di altezza sul livello del mare.

Ai lavoratori chiamati ad eseguire lavori oltre i 900 metri di altezza sul livello del mare, verrà corrisposta, oltre alla normale retribuzione, una indennità aggiuntiva del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, par. a), dell'art. 24 del CCNL 21 febbraio 2025.

L'indennità di cui sopra non sarà corrisposta ai lavoratori che lavorano nel comune costituente la loro abituale dimora.

Art. 3 - INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI E IN GALLERIA

Oltre alle indennità previste al Gruppo A) – "Lavori vari" dell'art. 20 del CCNL del 21 febbraio 2025, agli operai che lavorano in condizioni di disagio in discariche di rifiuti solidi urbani e in impianti di depurazione, purché in esercizio, va corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità variabile dal 16% al 40%, da determinare con contrattazione aziendale, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) par. a) dell'art. 24.

Ai sensi dell'art. 20 del CCNL 21 febbraio 2025, al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità da computarsi in misura percentuale sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3° par. a) dell'art. 24 del citato CCNL del 21 febbraio 2025.

Tali indennità, per i lavori da effettuarsi nella provincia di Palermo, sono fissate nella misura massima prevista ai punti a), b) e c) del Gruppo B) dell'art. 20 del citato CCNL.

Tali indennità si applicano anche in caso di gallerie artificiali realizzate con il sistema top-down.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio si applicano le indennità previste agli ultimi tre commi del Gruppo B) dell'art. 20 del citato CCNL.

Per la verifica dell'efficienza del sistema di ventilazione e sicurezza all'interno delle gallerie, la RSU e le OO.SS. potranno chiedere un controllo almeno trimestrale, avvalendosi dell'ausilio dei tecnici di FORMEDIL PALERMO e dell'Associazione Rlst Palermo secondo quanto previsto dal Regolamento di cui al successivo art. 17.

Agli operai che lavorano su fune è dovuta una indennità del 15% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) par. a) dell'art. 24 del CCNL 21 febbraio 2025.

Art. 4 - INDENNITA' DI GUIDA

Ai lavoratori comandati alla guida di mezzi aziendali per il trasporto dei lavoratori, spetta una indennità giornaliera di guida da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, par. a) dell'art. 24 del citato CCNL del 21 febbraio 2025, pari a:

- 4% tra 15 km e 30 km
- 6% tra 30 km e 70 km
- 8% oltre 70 km

Indennità diverse possono essere concordate con accordi aziendali, fermo restando i trattamenti di miglior favore esistenti.

Le suddette indennità si applicano solo per i giorni interessati dall'effettivo servizio di guida.

Art. 5 - INDENNITA' DI REPERIBILITA'

Con riferimento all'art. 38 lettera "e" del CCNL 21 febbraio 2025, ai lavoratori cui viene richiesto per iscritto di essere reperibili al di fuori dell'orario normalmente praticato, dovrà essere corrisposta una indennità da concordarsi con accordo sindacale aziendale.

Art.6 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE – EVR

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 38 e 46 del CCNL del 21 febbraio 2025 l'EVR (elemento variabile della retribuzione) viene fissato nel 4% dei minimi retributivi in vigore alla data della verifica annuale.

In sede territoriale viene concordato che il quarto indicatore è dato dalla diminuzione del numero di ore di cassa integrazione rilevati dalla Cassa Edile Palermitana "CEPIMA".

A ciascuno degli indicatori è attribuita l'incidenza ponderale del 25%.

La determinazione dell'EVR per gli impiegati, avverrà con le stesse modalità previste dal presente articolo relativamente agli operai.

Art. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

Della percentuale del 18,50% relativa al trattamento per gratifica natalizia (10%) e ferie (8,50%), prevista dall'art. 18 del CCNL del 21 febbraio 2025, dovrà essere accantonata dal datore di lavoro presso la Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza (CEPIMA) un importo pari al 14,20%, da calcolarsi secondo quanto indicato nel citato CCNL del 21 febbraio 2025.

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla CEPIMA agli aventi diritto in due soluzioni: la prima nel periodo dal 15 giugno al 15 luglio, la seconda nel periodo delle feste natalizie, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione della Cassa stessa.

Art. 8 - TRASFERITA

Con riferimento all'articolo 21 del CCNL 21 febbraio 2025, all'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, ha diritto di percepire la diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 21 febbraio 2025, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute, qualora la distanza tra il cantiere in cui l'operaio

è stato assunto e il cantiere in cui viene temporaneamente trasferito sia compreso tra i 25 e i 35 km.

Qualora la distanza superi i 35 km, la diaria viene fissata nella misura del 18%. La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio. L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

In caso di pernottamento in luogo, l'impresa dovrà provvedere all'alloggio ed al servizio mensa, come regolamentato dal successivo art. 10, ed inoltre al rimborso delle ulteriori spese per vitto, le quali ultime vengono forfettizzate in euro 15,00 da corrispondersi solo per i giorni di effettivo pernottamento.

In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al primo e secondo comma.

Art. 9 - FERIE

Con riferimento all'art. 15 del CCNL 21 febbraio 2025 il periodo normale di ferie viene fissato in due settimane nel periodo Luglio – Agosto e una settimana nel periodo tra Natale e Capodanno, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive delle imprese e di comune accordo con la R.S.U.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi anche frazionati concordati tra datore di lavoro e lavoratori.

Art. 10 - MENSA

L'indennità sostitutiva di mensa per il periodo di validità del contratto integrativo viene fissata nel modo seguente:

Operai:

- a partire dal 1° settembre 2026 euro 0,875 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato,
- a partire dal 1° settembre 2027 euro 0,90 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato,
- a partire dal 1° settembre 2028 euro 0,937 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Impiegati:

- a partire dal 1° settembre 2026 euro 7,00 per ogni giornata di effettiva presenza,
- a partire dal 1° settembre 2027 euro 7,25 per ogni giornata di effettiva presenza,
- a partire dal 1° settembre 2028 euro 7,50 per ogni giornata di effettiva presenza.

È facoltà del datore di lavoro fornire in alternativa ticket restaurant di pari valore.

Migliori condizioni potranno essere concordate tra l'impresa e le Organizzazioni Sindacali con apposito Accordo Aziendale.

È, altresì, facoltà del datore di lavoro provvedere tramite:

- a) distribuzione di un pasto caldo fornito da una ditta specializzata,
- b) convenzionamento con una trattoria da individuare nei pressi del cantiere.

Per i cantieri che abbiano un numero di addetti superiore a 100 unità ed una durata superiore a 18 mesi l'impresa, inoltre, potrà provvedere, ove le situazioni locali lo consentano, alla istituzione di una mensa aziendale per la distribuzione dei pasti caldi, qualora tale soluzione trovi l'adesione di almeno il 60% degli operai interessati.

Restano salve eventuali condizioni di miglior favore in atto esistenti.

In presenza di Consorzi, ATI e/o similari, fermo restando le condizioni di cui sopra, le imprese del Consorzio, ATI o similari dovranno approntare per tutti i lavoratori operanti

nel cantiere, anche se dipendenti da altre imprese che non fanno parte del Consorzio, ATI, o similari, locali idonei per la consumazione del pasto a condizione che il cantiere sia limitato entro uno spazio ben determinato.

Art. 11 - INDENNITA' DI TRASPORTO

L'Azienda deve garantire il trasporto degli operai fino al cantiere o fronte d'avanzamento del cantiere. Qualora i lavoratori debbano provvedere, con un mezzo proprio, al raggiungimento del cantiere è dovuta l'indennità giornaliera di trasporto seguente:

- per distanze comprese tra i 2 Km. e i 10 Km euro 0,16 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato,
- per distanze superiori ai 10 Km, euro 0,25 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Le distanze si intendono dal confine del centro urbano del Comune di assunzione, ovvero di quello di residenza se più vicino, al cantiere o fronte d'avanzamento del cantiere. L'indennità di cui sopra non è dovuta se l'impresa provveda con mezzi aziendali.

Per gli operai presenti in cantiere, nel caso di interruzione dell'attività lavorativa che non dipenda dalla volontà del lavoratore, la indennità di cui ai punti precedenti sarà conteggiata interamente.

In conformità all'art.51 del C.C.N.L. 21 febbraio 2025, all'impiegato che a richiesta dell'Impresa, usi un mezzo di trasporto di sua proprietà, per l'espletamento delle mansioni assegnategli nell'ambito del territorio ove ha sede l'Azienda o il luogo di lavoro dove svolge abitualmente le mansioni, è dovuto un contributo giornaliero di euro 1,30 per le località situate fra i 2 e i 10 Km e di euro 2,10 per le località situate oltre i 10 Km quale rimborso spese di manutenzione ed usura, oltre al rimborso spese carburanti. Sono fatte salve eventuali pattuizioni di miglior favore determinate a livello aziendale.

Agli impiegati che prestano la loro opera nella città di Palermo è dovuto il rimborso del costo dell'abbonamento a prezzo agevolato ai mezzi AMAT o METRO.

Art. 12 - CASSA EDILE

L'attività della Cassa Edile Palermitana Intersindacale Mutualità ed Assistenza "CEPIMA", è regolata dalle norme dello statuto dell'Ente.

Il contributo di cui all'art. 36, comma 6 del CCNL del 21 febbraio 2025, è fissato nella misura del 2,25%, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al comma 3, par. a) dell'art. 24 del CCNL del 21 febbraio 2025.

Essi verranno ripartiti: per i 5/6 (pari a 1,875%), a carico dei datori di lavoro e per 1/6 (pari a 0,375%), a carico dei lavoratori.

La quota di contribuzione a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Tutti i versamenti alla Cassa Edile Palermitana "CEPIMA", dovranno essere effettuati dal datore di lavoro con periodicità mensile, entro la fine del mese successivo dalla data di scadenza del periodo di paga.

Il ritardo del versamento oltre il termine di cui sopra comporta, a carico dell'impresa inadempiente, l'interesse di mora calcolato nella misura del 50% del tasso stabilito dall'INPS per le sanzioni civili (omissioni).

Le prestazioni fornite dalla Cassa Edile per le imprese ed afferenti alla quota dell'1,05% sono quelle indicate nell'ALLEGATO A in calce al presente Accordo.

Le prestazioni fornite dalla Cassa Edile per i lavoratori ed afferenti alla quota dello 0,45% sono quelle indicate nell'ALLEGATO B in calce al presente Accordo.

Le premialità integrative di cui all'Allegato 47 del CCNL del 21 febbraio 2025, fornite dalla

Cassa Edile per le imprese, sono quelle indicate nell'ALLEGATO C in calce al presente Accordo.

Le prestazioni integrative di cui all'Allegato 47 del CCNL del 21 febbraio 2025, fornite dalla Cassa Edile per i lavoratori sono quelle indicate nell'ALLEGATO D in calce al presente Accordo.

Art. 13 - QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

La quota di adesione contrattuale, prevista dal comma c) dell'art. 36 del CCNL del 21 febbraio 2025, comprensiva della quota nazionale, viene stabilita nella percentuale di 1,42% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL del 21 febbraio 2025, maggiorati del 18,5% e del 4,95%, ripartita in 0,71% a carico dei lavoratori e in 0,71% a carico dei datori di lavoro.

La quota di adesione contrattuale, a carico degli operai, è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unitamente al contributo da essi dovuto alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza "CEPIMA".

Le quote di adesione contrattuale devono essere versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile, anzidetta, con le modalità e nei termini previsti per il contributo paritetico ad essa dovuto, ai sensi indicati nell'art. 13 del presente Contratto.

Con riferimento all'art. 37 del CCNL del 21 febbraio 2025, i lavoratori potranno cedere all'Organizzazione Sindacale da ciascun lavoratore indicata, mediante delega e secondo le modalità di cui all'accordo nazionale 25 luglio 1996, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore del lavoratore medesimo presso la CEPIMA.

L'importo e le modalità di cessione dell'importo stesso, cessione da effettuarsi tramite la predetta Cassa Edile, sono stabilite con la Convenzione sottoscritta in data 26 gennaio 1974 dalle Parti stipulanti il presente contratto integrativo e dalla medesima Cassa Edile.

Art. 14 - DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL CONTRATTO

La dichiarazione scritta di adesione ai CCNL con codici CNEL F012, F015, F018, al CCNL del 21 febbraio 2025, all'allegato X del Dlgs 81/08, al presente contratto integrativo provinciale, nonché allo Statuto ed al regolamento della Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza "CEPIMA", da rilasciarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36, lett. b), del richiamato CCNL del 21 febbraio 2025, dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile medesima, è raccolta da quest'ultima, per quanto riguarda i lavoratori, mediante invio ai medesimi, di apposito modulo da restituire alla Cassa Edile stessa, debitamente compilato e firmato e, per quanto riguarda i datori di lavoro, mediante la sottoscrizione dell'apposita dichiarazione inserita nelle denunce mensili.

Art. 15 - TAVOLO PERMANENTE PER IL CONTRASTO AL LAVORO NERO E ALLE INFILTRAZIONI MAFIOSE

Le parti concordano di istituire un tavolo permanente con i seguenti compiti:

- 1) monitoraggio dello stato dell'applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,
- 2) monitoraggio negli appalti pubblici e privati dei parametri di congruità previsti dal Decreto Semplificazioni del 2020 - D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 oltre che dell'Avviso Comune del 17 maggio 2007, al fine di limitare il fenomeno del lavoro nero o irregolare,
- 3) monitoraggio negli appalti pubblici e privati circa l'applicazione del contratto edile, in riferimento ai codici CNEL F012, F015 e F018, nonché all'allegato X del Dlgs 81/08, sia nazionale che territoriale, il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'attività, oggetto dell'appalto o della concessione, svolta dall'impresa anche in maniera

prevalente, al fine di arginare il fenomeno dell'elusione contrattuale che determina anche un danno alle casse dell'ente,

4) Incrocio dei dati tra gli Enti Previdenziali e le Stazioni Appaltanti,

5) Individuazione di meccanismi che limitano l'applicazione del cosiddetto "salario di piazza", in violazione o elusione delle norme contrattuali.

Il tavolo dovrà riunirsi con cadenza almeno semestrale e sarà composto dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni datoriali firmatarie del presente contratto, coadiuvate da esperti tecnici.

Art. 16 - CARENZA MALATTIA

Le Parti determinano che, in caso di assenza per malattia di durata massima di 5 giorni, ovvero per i giorni in cui non è previsto alcun indennizzo, (fino al sesto giorno di malattia) la Cassa Edile riconoscerà una indennità equivalente al costo dell'evento al netto di imposte e contributi, per un massimo di 3 giorni.

In caso di malattia da 6 a 12 giorni la Cassa Edile riconoscerà, per un solo evento l'anno, una indennità equivalente a quanto non già indennizzato dall'impresa, ai sensi dell'art. 26 CCNL, al netto di imposte e contributi.

L'onere relativo verrà ripartito tra il Fondo per i servizi ai lavoratori (0,45%) e il Fondo per i servizi alle imprese (1,05%).

La quota a carico del Fondo per i servizi alle imprese (1,05%) non potrà, in ogni caso, superare il 5% dell'importo del Fondo come risulta dal bilancio Cassa Edile per l'esercizio precedente.

Art. 17 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'Ente Unico per la Formazione e Sicurezza in edilizia FORMEDIL PALERMO gestisce, in applicazione del CCNL del 21 febbraio 2025, la formazione professionale in edilizia e promuove il miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri attraverso una politica attiva della sicurezza e la formazione delle figure addette (RLS, RSPP, Addetti alle emergenze e ai ponteggi, etc.).

La misura del contributo dovuto all'Ente Unico per la Formazione e Sicurezza in edilizia FORMEDIL PALERMO è fissato nella misura complessiva dell'1,00% (50% riferito alla formazione e 50% riferito alla sicurezza), da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al comma 3, par. a) dell'art. 24 del CCNL del 21 febbraio 2025, a carico dei datori di lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale (RLST), istituito con Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti, svolge i compiti previsti dal Protocollo Integrativo al citato Accordo Interconfederale e dall'art. 87 del CCNL del 21 febbraio 2025.

Il contributo a carico dei datori di lavoro, da versare alla Cassa Edile per il "*Fondo rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza*" per la copertura degli oneri derivanti dall'attività dei RLST, viene fissato nello 0,11% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al comma 3, par. a) dell'art. 24 del CCNL del 21 febbraio 2025. Tali somme accantonate dalla Cassa Edile saranno versate all'Associazione RLST Palermo.

Secondo quanto previsto dall'art. 87 del CCNL del 21 febbraio 2025 il contributo RLST non è dovuto dalle imprese che abbiano l'RLS aziendale.

Le modalità operative e l'organizzazione dell'Associazione RLST Palermo sono fissate dal Regolamento ALLEGATO F.

In attuazione di quanto previsto nell'Allegato 39 del CCNL del 21 febbraio 2025 (Regolamento Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore FTQS – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori - Accordo nazionale 21

settembre 2023) è istituito presso la Cassa Edile apposito Fondo alimentato da un'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al comma 3, par. a) dell'art. 24 del CCNL del 21 febbraio 2025, le cui modalità di attuazione, oltre a quanto indicato nel citato Allegato 39, sono contenute nell'Allegato C del presente contratto.

Art. 18 - QUOTE SINDACALI

Con riferimento all'art. 37 del CCNL del 21 febbraio 2025, i lavoratori potranno cedere all'Organizzazione Sindacale da ciascun lavoratore indicata, mediante delega e con le modalità di cui all'accordo nazionale del 25 luglio 1996, allegato V), un importo da prelevarsi sugli accantonamenti per GNF e riposi annui, effettuati a favore del lavoratore medesimo presso la CEPIMA.

L'importo e le modalità di cessione dell'importo stesso, cessione da effettuarsi tramite la predetta Cassa Edile, sono stabilite con la convenzione sottoscritta in data 26 gennaio 1974 dalle Parti stipulanti il presente Contratto Integrativo e dalla medesima Cassa Edile.

Art.19 - CONTRATTAZIONE DI SITO

Le Parti, relativamente agli appalti nei quali si applica la *"Contrattazione di Anticipo"* prevista per le grandi opere o per le opere strategiche, concordano di istituire i delegati di sito o di cantiere che avranno il compito di coordinare la rappresentanza sindacale delle diverse aziende unitamente alle organizzazioni sindacali e di indire congiuntamente o disgiuntamente dalle Segreterie Provinciali l'assemblea retribuita per tutti lavoratori impegnati nell'appalto a prescindere dalla dimensione aziendali e dal contratto applicato.

Art. 20 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per quanto non regolamentato nel presente contratto integrativo si fa riferimento al CCNL del 21 febbraio 2025.

Art. 21 - DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto Collettivo Provinciale Integrativo Territoriale decorrerà dal 1° settembre 2026 e avrà validità sino al 31 agosto 2029.

ALLEGATI

ALLEGATO A – PRESTAZIONI PER LE IMPRESE

Le prestazioni del presente allegato sono fornite dalla Cassa Edile per le imprese ed afferiscono alla quota dell'1,05% del contributo di cui all'art. 36, comma 6 del CCNL del 21 febbraio 2025.

Requisiti generali di accesso alle prestazioni:

- a) anzianità di iscrizione alla Cassa Edile risalente almeno all'esercizio Cassa precedente a quello per cui si richiede la prestazione;
- b) regolarità contributiva sulla Banca Dati Nazionale (BNI) alla data di richiesta del contributo;
- c) pagamenti regolari per eventuali piani di rateizzazioni attivi.

Per alcune prestazioni sono richiesti requisiti aggiuntivi indicati nella tabella sotto riportata.

Per le prestazioni che riguardano il rimborso di spese sostenute è necessario disporre del titolo di spesa.

Risorse disponibili:

in via prudenziale Cassa Edile potrà utilizzare per dette prestazioni una disponibilità finanziaria pari al 50% dell'importo del Fondo per i servizi alle imprese (1,05%) come risulta dal bilancio Cassa Edile per l'esercizio precedente.

Ulteriori risorse potranno essere rese disponibili nel corso dell'anno a seguito della verifica delle richieste e delle disponibilità residue.

Le prestazioni verranno erogate nel limite delle risorse disponibili "a sportello", secondo la cronologia delle richieste.

Prima di effettuare l'acquisto le imprese potranno richiedere alla Cassa Edile informazioni sulla disponibilità finanziaria del Fondo.

N.	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE CONTRIBUTO	ULTERIORI REQUISITI	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO
SALUTE E SICUREZZA				
1	VISITE MEDICHE ANNUALI OPERAI E IMPIEGATI	Il contributo è relativo ai costi che l'impresa sostiene per le visite mediche preventive, periodiche e straordinarie di impiegati e operai		Costo massimo rimborsabile: € 20,00 per addetto
2	CARENZA MALATTIA IMPIEGATI	Il contributo è relativo ai costi che l'impresa sostiene per le giornate di malattia del personale impiegatizio alle dirette dipendenze dell'impresa. Può essere richiesto per un massimo di 5 gg per anno, sulla base delle retribuzioni effettivamente erogate		Costo massimo rimborsabile: € 500,00 per addetto
3	DOTAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE TRADIZIONALI ED INNOVATIVI	Il contributo è relativo ai costi che l'impresa sostiene per l'acquisto di DPI innovativi (caschi intelligenti, sistemi uomo a terra, sensori, dispositivi IoT, ecc.)		Costo massimo rimborsabile: una tantum per un massimo di € 500,00 per anno.
4	DOTAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA E ASSEVERAZIONE MOG	Il contributo è relativo ai costi che l'impresa sostiene per l'ottenimento di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro riconosciuto a livello internazionale e per ottenimento Sistemi certificati ISO 45001 ovvero per l'ottenimento dell'asseverazione, relativa rilasciata dal FORMEDIL PALERMO	- Possesso certificazione SOA - Possesso certificazione ISO 9001.	Costo massimo rimborsabile: € 1.500,00.

N.	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE CONTRIBUTO	ULTERIORI REQUISITI	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO
INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE				
5	DIGITALIZZAZIONE DELL'IMPRESA	Il contributo è relativo ai costi che l'impresa sostiene per l'acquisto di software gestionali, cloud, gestione documentale e digitalizzazione dei processi aziendali. Il contributo può essere richiesto una sola volta.		Costo massimo rimborsabile: € 1.000,00
6	DIGITALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL CANTIERE	Il contributo è relativo ai costi che l'impresa sostiene per l'acquisto di software e hardware destinati alla gestione del cantiere, rilevazione presenze, controllo sicurezza e gestione documentale.	- Possesso certificazione SOA - Possesso certificazione ISO 9001. - Possesso di Sistemi certificati di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.	Costo massimo rimborsabile: € 1.500,00 per cantiere e per un massimo di due cantieri.
7	TECNOLOGIE DIGITALI DI CANTIERE	Il contributo è relativo ai costi che l'impresa sostiene per l'acquisto di droni, laser scanner, GPS, sensori e tecnologie di rilievo.		Costo massimo rimborsabile: € 500,00
8	BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)	Il contributo è relativo ai costi che l'impresa sostiene per acquisto di per software BIM, CDE, workstation, formazione e consulenza specialistica.		Contributo una tantum per il costo sostenuto per un massimo di € 1.000,00
9	INTELLIGENZA ARTIFICIALE	Il contributo è relativo ai costi che l'impresa sostiene per l'acquisto piattaforme di IA a supporto della gestione documentale, gare, computi e organizzazione aziendale		Costo massimo rimborsabile: € 500,00

N.	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE CONTRIBUTO	ULTERIORI REQUISITI	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE				
10	CRITERI AMBIENTALI MINIMI - CAM	Il contributo è relativo ai costi che l'impresa sostiene per dotarsi di un protocollo certificato CAM (Consulenze specialistiche, formazione del personale, predisposizione della documentazione CAM ecc.)	- Possesso certificazione SOA - Possesso certificazione ISO 9001.	Una tantum per un massimo di € 1.000,00 per cantiere e per un massimo di due cantieri, per anno
11	CERTIFICAZIONI ESG - LCA – EPD – DNSH	Contributo per percorsi ESG, bilancio di sostenibilità, reporting e certificazioni. Rimborso per studi LCA, dichiarazioni EPD, verifiche DNSH e consulenze ambientali.		Una tantum per un massimo di € 1.000,00 per anno

N.	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE CONTRIBUTO	ULTERIORI REQUISITI	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO
QUALIFICAZIONE E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE – PASSAGGIO GENERAZIONALE				
12	CERTIFICAZIONI AZIENDALI	Il contributo è relativo ai costi che l'impresa sostiene per l'ottenimento delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, UNI/PdR 125 e altre certificazioni.		Costo massimo rimborsabile: € 1.000,00
13	ATTESTAZIONE SOA	Il contributo è relativo ai costi che l'impresa sostiene per l'ottenimento della prima attestazione SOA		Costo massimo rimborsabile: € 1.000,00
14	ALTA FORMAZIONE	Contributo per corsi specialistici (Project Management, BIM, CAM, ESG, IA, Codice Appalti, ecc.).		Costo massimo rimborsabile: € 1.000,00
15	INSERIMENTO GIOVANI TECNICI	Incentivo alle imprese che assumono o inseriscono giovani (under 35) ingegneri, architetti, geometri e tecnici specializzati.		Costo massimo rimborsabile: € 400,00 ad addetto a tempo indeterminato
16	COLLABORAZIONE CON ITS ACADEMY E UNIVERSITÀ	Contributo per tirocini, tutoraggi, borse di studio e percorsi di inserimento.		Costo massimo rimborsabile: € 400,00 a tirocinante

ALLEGATO B – PRESTAZIONI PER I LAVORATORI

1 - ASSISTENZE ALLA FAMIGLIA

- **REGALO NOZZE:** La Cassa Edile riconoscerà al lavoratore che ne farà richiesta entro 45 gg successivi alla celebrazione delle nozze o di unione civile la somma di Euro 450,
- **PREMIO NASCITA:** La Cassa Edile riconoscerà al lavoratore per la nascita di ogni figlio, ovvero l'adozione, la somma di euro 450 (fino ad un massimo di € 50.000 ANNUI),
- **CONTRIBUTO ASILO NIDO:** La Cassa Edile riconoscerà al lavoratore, per ogni figlio a carico, la somma di euro 500,
- **CONTRIBUTO SPESE SPORTIVE:** La Cassa Edile riconoscerà al lavoratore, per se stesso e per ogni figlio a carico, il rimborso del 50% delle spese sostenute per attività sportive/palestra, per un importo massimo di euro 150. (fino a 30.000 di fondo),
- **CONTRIBUTO AFFITTO:** La Cassa Edile riconoscerà al lavoratore un contributo affitto di: €300 per redditi complessivi lordi da 0 a 15.000€; €200 per redditi complessivi lordi da 15.001 a 30.000€; €100 per redditi complessivi superiori a 30.000€,
- **CONTRIBUTO UNA TANTUM PER SPESE DI SPOSTAMENTO PER VISITE MEDICHE E TRATTAMENTI CORRELATI ALLA DISABILITA' DEL FAMILIARE:** La cassa edile riconoscerà un contributo di 300 euro una tantum al lavoratore che sosterrà spese di trasporto per visite e trattamenti relativi al familiare fiscalmente a carico con disabilità (fondo 30.000),
- **CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE:** La Cassa Edile riconoscerà al lavoratore con minimo 3 figli a carico la somma di euro 70 per ogni figlio; se il figlio a carico è disabile la somma viene aumentata a 100 euro,
- **SPESE FUNERARIE:** La Cassa Edile riconoscerà alla vedova, ai figli o ai genitori del lavoratore defunto la somma di €2.200,
- **SPESE LUTTO-** La Cassa Edile riconoscerà al lavoratore per la morte del coniuge, dei figli a carico e dei genitori anche se non conviventi, previa presentazione di apposita fattura delle spese sostenute direttamente dal lavoratore, la somma di euro 1.000.

Requisiti

- Il lavoratore deve avere 600 ore dichiarate in cassa edile nell'anno edile di riferimento.
- Per il contributo spese sportive il lavoratore dovrà corredare l'apposita domanda predisposta dalla cassa edile delle ricevute delle spese sostenute e dello stato di famiglia.
- per il contributo affitto il lavoratore dovrà corredare l'apposita domanda predisposta dalla cassa edile con il contratto di locazione registrato e la dichiarazione dei redditi del lavoratore.
- per il contributo una tantum per spese di spostamento per visite mediche e trattamenti correlati alla disabilità del familiare il lavoratore dovrà produrre le certificazioni delle spese di trasporto, oltre alle prescrizioni medica della prestazione, lo stato di famiglia e il certificato che attesti la disabilità.

2 - ASSISTENZE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

- **CONCORSO SPESE SCOLASTICHE:** La Cassa Edile riconoscerà al lavoratore per ogni figlio a carico regolarmente iscritto e che frequenta per la prima volta (non ripetente), la classe 1° secondaria di primo grado la somma di €150; le classi 2° e 3° secondaria di primo grado la somma di €100; le classi 1° e 3° secondaria di secondo grado la somma di €270; le classi 2°, 4° e 5° secondaria di secondo grado la somma di €200. La stessa prestazione verrà erogata al lavoratore studente con gli stessi requisiti,
- **BORSA DI STUDIO:** La Cassa Edile riconoscerà al lavoratore per il coniuge e per ogni figlio a carico che viene promosso alla frequenza dell'anno successivo nella scuola secondaria e di II grado la somma di €250 se ha la media di 8/10 o la somma di €130 se ha la media di 7/10; per la scuola secondaria di I grado verrà riconosciuta la somma di 150 euro se la media è superiore a 8/10 e di 100 euro se la media è superiore a 7/10. (fondo 70.000). La stessa prestazione verrà erogata al lavoratore studente con gli stessi requisiti,

- **SUSSIDIO UNIVERSITÀ:** La Cassa Edile riconoscerà al lavoratore, al coniuge e ai suoi figli a carico che sono regolarmente iscritti e che frequentano in corso l'università la somma di €1.000 purché abbiano conseguito insegnamenti per almeno il 50% dei CFU previsti per l'anno accademico in corso. Quest'ultimo requisito opera solo per gli anni successivi al primo. Tale contributo sarà riconosciuto solo per la naturale durata del corso di laurea. Più precisamente : massimo 3 anni per i corsi di laurea triennali con massimo un anno fuori corso - 2 anni per i corsi di laurea specialistica con un massimo di un anno fuori corso – 5 anni per le lauree quinquennali con un massimo di un anno fuori corso,
- **PREMIO LAUREA:** La Cassa Edile riconoscerà ai figli del lavoratore che si laureano, massimo un anno fuori corso, le seguenti somme €1.000 per voto di laurea superiore a 95/110; €1.400 per voto di laurea di 110/110; €1.600 per voto di laurea di 110/110 con lode.
Il premio laurea verrà riconosciuto sia all'ottenimento di laurea triennale, sia al conseguimento della laurea magistrale. Inoltre sarà previsto un contributo di euro 500 per percorsi formativi successivi o alternativi al percorso universitario, quali Master di I° e II° livello, TFA per insegnamento

Requisiti

- Il lavoratore deve avere 600 ore dichiarate in cassa edile nell'anno edile di riferimento.
- Il lavoratore dovrà corredare l'apposita domanda predisposta dalla cassa edile corredato dalla certificazione di iscrizione e frequenza scolastica e dello stato di famiglia.
- Inoltre per i contributi agli studi universitari il lavoratore dovrà presentare certificazione di immatricolazione o iscrizione agli anni successivi al primo e corrispettive ricevute di pagamento delle tasse universitarie.

3 - CONTRIBUTO ACQUISTO TABLET/PC

La Cassa Edile riconoscerà al lavoratore per se stesso e per ogni figlio a carico regolarmente iscritto e che frequenta la scuola obbligatoria, un contributo di €150 per l'acquisto di un tablet o di pc sia esso fisso o portatile.

Requisiti

- Il lavoratore deve avere 600 ore dichiarate in cassa edile nell'anno edile di riferimento.
- Il lavoratore dovrà corredare l'apposita domanda predisposta dalla cassa edile delle ricevute delle spese sostenute per l'acquisto del prodotto la certificazione di iscrizione e frequenza scolastica e dello stato di famiglia.

4 - BONUS VACANZA

La Cassa Edile riconoscerà al lavoratore e ad ogni familiare a carico presente nel proprio nucleo familiare, un bonus di 70 euro come rimborso per spese sostenute per vacanze familiari effettuate nel periodo estivo dal 21/06 al 30/09.

Requisiti

- Il lavoratore deve avere 600 ore dichiarate in cassa edile nell'anno edile di riferimento.
- La documentazione da presentare, ricevuta o fattura delle spese di pernottamento presso struttura ricettiva scelta . La domanda va presentata entro 45 gg dall'evento.

5 - BONUS PERMESSO DI SOGGIORNO

La cassa edile riconoscerà un bonus una tantum di €500 al lavoratore migrante che espletterà le procedure per ottenere o rinnovare il permesso di soggiorno o per il ricongiungimento familiare.

Requisiti

- Il lavoratore deve avere 600 ore dichiarate in cassa edile nell'anno edile di riferimento.

Le prestazioni relative ai figli si intendono estese anche per i figli adottivi e ai minori legalmente affidati.

ALLEGATO C - PREMIALITA' INTEGRATIVA IMPRESE – DECONTRIBUZIONE – FONDO TERRITORIALE QUALIFICAZIONE SETTORE (FTQS)

PREMIALITA' INTEGRATIVA

In attuazione di quanto previsto nell' Allegato 47 del CCNL del 21 febbraio 2025 e nell'Accordo nazionale dell'8 ottobre 2025 viene introdotto un sistema di premialità integrative per imprese e lavoratori con la finalità di incentivare la qualificazione delle imprese del sistema Cassa Edile quale elemento fondamentale per la sicurezza dei lavoratori, il contrasto all'illegalità e la correttezza nel rapporto di lavoro.

Per il riconoscimento di tali premialità previste le imprese devono essere in possesso dei requisiti appresso indicati.

I requisiti per l'accesso alle premialità sono divisi in "Prerequisiti" e "Requisiti di accesso" e il loro possesso da parte delle imprese ne permette l'accesso secondo le modalità di seguito previste.

PREREQUISITI

Sono "prerequisiti":

1. durc in corso di validità;
2. attestazione positiva dell'ultima congruità, ove prevista, richiesta alla data di presentazione della richiesta di premialità;
3. per la generalità degli operai in organico rispetto dei limiti e condizioni previsti dalle causali di assenza inserite nell'arco degli ultimi 12 mesi ai sensi dell'art. 29 della l. n. 341/95 e della delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015;

REQUISITI DI ACCESSO

Sono "Requisiti di accesso":

- a) anzianità di sistema data dalla sommatoria di tutte le casse edili alle quali l'impresa risulti iscritta da almeno 5 anni;
- b) presenza dei requisiti di cui alla lettera b dell'art. 2 del fondo territoriale per la qualificazione del settore (anche in caso di mancato riconoscimento dell'incentivo per esaurimento dei fondi);
- c) attivazione da parte dell'impresa della previsione del rinnovo contrattuale del 3 marzo 2022 (passaggio da operaio comune a operaio qualificato e da operaio qualificato a operaio specializzato, per i lavoratori che, fermo restando i requisiti soggettivi, abbiano frequentato, inviati dal datore di lavoro, un corso di formazione professionalizzante del catalogo nazionale CFN, con esito favorevole, presso gli enti di settore);
- d) asseverazione e/o mantenimento del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme, a cura del sistema della rete Formedil;
- e) adesione ad un codice di condotta volontario in tema di sostenibilità (ALLEGATO E);
- f) richiesta di un numero minimo annuale pari a 2 visite tecniche da parte dell'Ente unificato territoriale in cantieri dell'impresa, effettuate in un determinato arco temporale di 12 mesi (MODELLO 2);
- g) disponibilità dell'impresa ed effettiva attivazione di tirocini curriculari per studenti dei percorsi della filiera formativa edile promossi dal sistema Formedil in relazione alle normative regionali di riferimento (a titolo esemplificativo gli IFP, IFTS, ITS) e apprendisti previsti nei percorsi di formazione ITS.

PREMIALITA'

Secondo quanto previsto dal CCNL del 21 febbraio 2025 e dall'Accordo nazionale dell'8 ottobre 2025 la seguente disciplina della premialità per le imprese è integrativa e distinta rispetto a

quella delle premialità previste a livello territoriale, intendendosi la quota dell'1,05% del contributo Cassa Edile.

Le premialità di cui al presente articolo si applicheranno, in via sperimentale, per tutta la durata dell'accordo di rinnovo del CCPL.

Le premialità integrative per le imprese sono le seguenti:

a) **riduzione contributiva, rispetto all'aliquota dello 0,75%** del capitolo costo di gestione Cassa Edile, **nella misura del 40%**, qualora l'impresa, oltre ai prerequisiti, soddisfi almeno due dei sette requisiti di accesso.

La auto dichiarazione sul possesso dei requisiti e la richiesta di riduzione contributiva in compensazione può essere presentata nel corso dell'esercizio Cassa Edile (1° ottobre – 30 settembre) ed avere validità a decorrere dal mese successivo alla presentazione della istanza. L'istanza, presentata secondo il MODELLO 1 allegato, ha validità per il periodo di vigenza del contratto. L'impresa che nel corso di tale periodo ha perso uno o più dei requisiti necessari è tenuta a comunicarlo alla Cassa Edile.

Il possesso dei prerequisiti verrà verificato dalla Cassa Edile, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione, sulla base dei dati in suo possesso mentre il possesso dei relativi requisiti di accesso verrà verificato sulla base delle informazioni in possesso del Formedil Palermo.

La Cassa Edile e/o le Parti Sociali, in ogni caso, potranno richiedere alle imprese di dimostrare la veridicità delle dichiarazioni. Nel caso dovessero essere accertate dichiarazioni non veritiere l'impresa avrà obbligo di rimborsare le premialità ricevute e non potrà essere ammessa ad alcuna premialità o decontribuzione per i successivi tre anni, fatto salvo qualsiasi altro provvedimento che il Comitato di Gestione di Cassa Edile riterrà di assumere.

L'ammontare delle premialità potrà essere riconosciuto esclusivamente **in compensazione** a valere sulle denunce delle casse edili. La determinazione della premialità sarà semestrale e dovrà essere resa disponibile per le imprese entro il 30 giugno per il primo semestre ed entro il 31 dicembre per il secondo semestre.

Per compensare le minori entrate dovute alla riduzione contributiva, la Cassa Edile potrà impiegare le sue riserve (utilizzando, in via prioritaria, quelle derivanti da prestazioni e contributi non più esistenti) e l'eventuale superiore gettito dello 0,75% rispetto alle risorse, dallo stesso generate (prendendo come parametro di riferimento degli anni successivi l'anno cassa edile ottobre 2023-settembre 2024).

Per effetto del presente accordo, l'ammontare complessivo delle riserve che dovranno essere rese disponibili dalla Cassa Edile per la premialità suddetta ammonta a euro 500.000 (cinquecentomila) per ciascuno dei tre anni del periodo di sperimentazione.

Nel caso in cui le richieste provenienti dalle imprese superi la disponibilità annuale si provvederà ad una riduzione proporzionale dell'importo della premialità maturata.

L'ammontare della premialità disponibile non utilizzata confluirà, annualmente, nel fondo dell'1,05% destinato ai servizi alle imprese.

b) qualora l'impresa, oltre ai prerequisiti, soddisfi almeno due dei requisiti di accesso precedenti di cui alle lettere d), e), f) potrà richiedere la **riduzione pari al 20% del contributo dell'1% dovuto al Formedil Palermo**, secondo quanto espressamente previsto dall'Accordo nazionale dell'8 ottobre 2025 al punto 13.

Il versamento del contributo ridotto dovrà essere accompagnato da dichiarazione dell'impresa in merito al rispetto dei requisiti di cui alle lettere d), e), f).

La auto dichiarazione sul possesso dei requisiti e la comunicazione di riduzione del contributo può essere presentata nel corso dell'esercizio Cassa Edile (1° ottobre – 30 settembre) ed avere

validità a decorrere dal mese successivo alla presentazione della istanza. L'Istanza, presentata secondo il MODELLO 1 allegato, ha validità per il periodo di vigenza del contratto. L'impresa che nel corso di tale periodo ha perso uno o più dei requisiti necessari è tenuta a comunicarlo alla Cassa Edile.

Il possesso dei prerequisiti verrà verificato dalla Cassa Edile secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione, sulla base dei dati in suo possesso mentre il possesso dei relativi requisiti di accesso verrà verificato sulla base delle informazioni in possesso del Formedil Palermo.

La Cassa Edile e/o le Parti Sociali, in ogni caso, potranno richiedere alle imprese di dimostrare la veridicità delle dichiarazioni. Nel caso dovessero essere accertate dichiarazioni non veritiere l'impresa avrà obbligo di rimborsare le premialità ricevute e non potrà essere ammessa ad alcuna premialità o decontribuzione per i successivi tre anni, fatto salvo qualsiasi altro provvedimento che il Comitato di Gestione di Cassa Edile riterrà di assumere.

DECONTRIBUZIONE

Tutte le somme non spese per i servizi alle imprese (1,05%), compresi gli importi per rimborso malattia e infortunio non riscossi (decorsi cinque anni nel limite del 70%) e per la premialità integrativa di cui al paragrafo precedente non utilizzata verranno ripartite dalla Cassa Edile, annualmente, senza necessità di ulteriori deliberazioni delle Parti Sociali, come decontribuzione tra tutte le imprese iscritte in possesso dei requisiti seguenti:

- a) anzianità di iscrizione alla Cassa Edile risalente almeno all'esercizio Cassa precedente a quello per cui si effettua la decontribuzione;
- b) regolarità contributiva sulla Banca Dati Nazionale (BNI) alla data di riconoscimento della decontribuzione;
- c) pagamenti regolari per eventuali piani di rateizzazioni attivi.

La ripartizione delle somme di cui al primo comma avverrà in modo proporzionale ai contributi versati nell'anno Cassa precedente.

Tale credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione dei versamenti a farsi in Casse Edile e, in nessun caso, potrà essere oggetto di liquidazione autonoma.

L'importo massimo che può essere concesso a ciascuna impresa come credito di premialità non potrà superare Euro 25.000.

L'ammontare della decontribuzione premialità dovrà essere determinato e reso disponibile entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio corrente.

FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE

In relazione al Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore (FTQS) previsto dall'Accordo del 21 settembre 2023 (Allegato 39 del CCNL del 21 febbraio 2025) le Parti sottoscrittrici del presente contratto integrativo stabiliscono quanto segue:

- la quota "incentivo inquadramento" previsto all'art. 2 comma b) dell'Accordo, per il periodo di validità del presente contratto, verrà erogato con le modalità previste nel citato Accordo e con gli importi sotto riportati:
 - € 80 per ogni operaio al 2° livello in organico;
 - € 90 per ogni operaio al 3° livello in organico;
 - € 100 per ogni operaio al 4° livello in organico.

Tale prestazione sarà riconosciuta nel limite delle percentuali a tal fine a disposizione del Fondo.

- con riferimento al comma 5 dell'art. 2 le risorse destinate alle prestazioni richiamate alle lettere a), c) e d) del punto 1 dell'Allegato 39, eventualmente non utilizzate al termine di ciascun anno Cassa Edile, dovranno essere impiegate, nella misura del 50%,

per l'automatico ulteriore finanziamento della prestazione di cui alla lettera b) del medesimo punto 1 e, per il restante 50%, in modo analogo.

Nel rispetto delle finalità proprie del Fondo e in ottemperanza a quanto previsto dall'Allegato 35 (Norma per riserve – Accordo 3 marzo 2022), anche nel periodo di vigenza del presente contratto, le Parti Sociali sottoscrittrici concorderanno l'utilizzo di eventuali ulteriori risorse non utilizzate che ammontino a somme che eccedano quanto derivante dal relativo flusso contributivo dell'anno precedente.

DECONTRIBUZIONE

Tutte le somme non spese per i servizi alle imprese (1.037), compresi gli importi per l'assistenza e l'informazione non riscossi (dati del 2021 e del 2022) e per la promozione integrativa di cui al paragrafo precedente (dati del 2021 e del 2022) sono state versate integralmente, senza necessità di ulteriori deliberazioni della Cassa di Cassa, come accreditamento per tutte le imprese iscritte in possesso dei requisiti seguenti:

a) anzianità di iscrizione alla Cassa Edile che risulti almeno all'esercizio Cassa precedente a quello per cui si effettua la decontribuzione;

b) regolarità contributiva (dati del 2021 e del 2022) alla Cassa di Cassa;

c) pagamenti regolari per i servizi alle imprese (dati del 2021 e del 2022).

La ripartizione delle somme di cui al punto c) sarà avvenuta in modo proporzionale, in base al versamento delle somme di cui al punto c) da parte delle imprese iscritte nel 2021 e nel 2022, e in base al versamento delle somme di cui al punto c) da parte delle imprese iscritte nel 2023 e nel 2024.

Le somme di cui al punto c) sono state versate integralmente, senza necessità di ulteriori deliberazioni della Cassa di Cassa, come accreditamento per tutte le imprese iscritte in possesso dei requisiti seguenti:

a) anzianità di iscrizione alla Cassa Edile che risulti almeno all'esercizio Cassa precedente a quello per cui si effettua la decontribuzione;

FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE

In relazione al Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore (FTQS) previsto dall'Accordo del 21 settembre 2023 (Allegato 35 del CCNL del 21 febbraio 2022) la Parti Sociali sottoscrittrici del presente contratto integrativo stipulano quanto segue:

la quota "incasso industriale" prevista all'art. 5 comma b) dell'accordo per il periodo di validità del presente contratto verrà erogata con le modalità previste nel citato Accordo e con gli importi sotto riportati:

- € 50 per ogni operaio al 1° livello di qualifica;
- € 50 per ogni operaio al 2° livello di qualifica;
- € 100 per ogni operaio al 3° livello di qualifica;

Tali importi, così ripartiti, saranno versati nella misura del 50% e il rimanente del Fondo

con riferimento al comma 2 dell'art. 5 in materia di "Fondo per la Qualificazione del Settore" (FTQS) e di cui al punto 1 dell'Allegato 35, sottoscritto il 21 settembre 2022, dovranno essere ripartite, alla fine del 2023, alle lettere a), c) e d) del punto 1 dell'Allegato 35, sottoscritto il 21 settembre 2022.

MODELLO 1 – IMPRESE – CASSE EDILE

Spett.le

Cassa Edile di Palermo CEPIMA

peccepima@pec.edilab.it

AUTODICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI “PREREQUISITI” E DEI “REQUISITI” PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PREMIALITÀ PREVISTE DAL CCPL EDILIZIA INDUSTRIA PALERMO 2026 (ALLEGATO 47 - CCNL 21 FEBBRAIO 2025 E ACCORDO NAZIONALE 8 OTTOBRE 2025)

Il/La sottoscritto/a in qualità di titolare/ legale rappresentante della ditta individuale/società:

.....
(indicare denominazione — sede legale e partita iva o codice fiscale)

n° iscrizione CEPIMA

Ai sensi di quanto previsto nell’ accordo territoriale citato in epigrafe, per l’anno Cassa Edile 2026/2029,

☐ **COMUNICA DI AVVALERSI DELLA RIDUZIONE PARI AL 20% DEL CONTRIBUTO DELL’1% DOVUTO AL FORMEDIL PALERMO**

E A TAL FINE DICHIARA

che la ditta individuale/società sopra indicata, alla data odierna è in possesso di tutti i “prerequisiti” seguenti:

1. durc in corso di validità;
2. attestazione positiva dell’ultima congruità, ove prevista, richiesta alla data di presentazione della richiesta di premialità’;
3. per la generalità degli operai in organico rispetto dei limiti e condizioni previsti dalle causali di assenza inserite nell’arco degli ultimi 12 mesi ai sensi dell’art. 29 della l. n. 341/95 e della delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015;

DICHIARA INOLTRE

che la ditta individuale/società sopra indicata, alla data odierna è in possesso dei “requisiti” seguenti (barrare i requisiti posseduti - almeno due):

- ☐ d) asseverazione e/o mantenimento del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme predisposto dal Formedil Palermo;
- ☐ e) adesione al Codice di Condotta Volontario in tema di sostenibilità (ALLEGATO E);
- ☐ f) richiesta di un numero minimo di 2 visite tecniche da parte del Formedil Palermo negli ultimi dodici mesi (MODELLO 2)

☐ **CHIEDE LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA IN COMPENSAZIONE DEL 40% RISPETTO ALL’ALiquOTA DELLO 0,75% DEL CAPITULO COSTO DI GESTIONE CASSA EDILE**

E A TAL FINE DICHIARA

che la ditta individuale/società sopra indicata, alla data odierna, è in possesso di tutti i “prerequisiti” seguenti:

1. durc in corso di validità;
2. attestazione positiva dell’ultima congruità, ove prevista, richiesta alla data di presentazione della richiesta di premialità’;

3. per la generalità degli operai in organico rispetto dei limiti e condizioni previsti dalle causali di assenza inserite nell'arco degli ultimi 12 mesi ai sensi dell'art. 29 della l. n. 341/95 e della delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015;

DICHIARA INOLTRE

che la ditta individuale/società sopra indicata, alla data odierna è in possesso e dei "requisiti" seguenti (*barrare i requisiti posseduti - almeno due*):

☐ anzianità di sistema data dalla sommatoria di tutte le casse edili alle quali l'impresa risulti iscritta da almeno 5 anni;

☐ presenza dei requisiti di cui alla lettera b dell'art. 2 del fondo territoriale per la qualificazione del settore (anche in caso di mancato riconoscimento dell'incentivo per esaurimento dei fondi);

☐ attivazione da parte dell'impresa della previsione del rinnovo contrattuale del 3 marzo 2022 (passaggio da operaio comune a operaio qualificato e da operaio qualificato a operaio specializzato, per i lavoratori che, fermo restando i requisiti soggettivi, abbiano frequentato, inviati dal datore di lavoro, un corso di formazione professionalizzante del catalogo nazionale CFN, con esito favorevole, presso gli enti di settore);

☐ asseverazione e/o mantenimento del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme, a cura del sistema della rete Formedil;

☐ adesione ad un codice di condotta volontario in tema di sostenibilità secondo l'ALLEGATO E;

☐ richiesta di un numero minimo annuale pari a 2 visite tecniche da parte dell'Ente unificato territoriale in cantieri dell'impresa, effettuate nell'arco temporale degli ultimi 12 mesi;

☐ disponibilità dell'impresa ed effettiva attivazione di tirocini curriculari per studenti dei percorsi della filiera formativa edile promossi dal sistema Formedil in relazione alle normative regionali di riferimento (a titolo esemplificativo gli IFP, IFTS, ITS) e apprendisti previsti nei percorsi di formazione ITS.

La ditta individuale/società sopra indicata consente che la Cassa Edile e/o le Parti Sociali possano verificare il possesso dei prerequisiti e dei requisiti dichiarati e la veridicità delle dichiarazioni e si impegna a fornire i documenti che verranno richiesti.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che nel caso dovessero essere accertate dichiarazioni non veritiere avrà obbligo di rimborsare le premialità ricevute e non potrà essere ammessa ad alcuna premialità o decontribuzione per i successivi tre anni, fatto salvo qualsiasi altro provvedimento che il Comitato di Gestione di Cassa Edile riterrà di assumere.

.....
(Luogo e data)

.....
(Timbro e firma)

(allegare copia documento di identità)

MODELLO 2 – IMPRESE – FORMEDIL PALERMO

MODELLO RICHIESTA SOPRALLUOGO TECNICO CANTIERE

Spett.le
FORMEDIL PALERMO
postacertificata@pec.optpalermo.it

e p. c.
Spett.le
Cassa Edile di Palermo CEPIMA
peccepima@pec.edilab.it

Il sottoscritto _____ in qualità a nome e per conto
dell'Impresa Edile _____

P.IVA _____, n° iscrizione Cassa Edile CEPIMA _____ cell. _____,

RICHIEDE

un sopralluogo del Tecnico del Formedil Palermo sui propri cantieri appresso indicati.

Si dà atto che il sopralluogo tecnico:

- è un servizio di assistenza e consulenza **GRATUITO** per le Imprese iscritte presso la Cassa Edile Cepima ed in regola con i versamenti;
- la finalità del sopralluogo tecnico è la verifica ed ottimizzazione degli standard di sicurezza, adeguati ai rischi lavorativi effettivamente presenti in cantiere;
- non costituisce un conferimento di delega o responsabilità al personale tecnico dell'Ente, rimanendo l'Impresa e gli altri soggetti individuati dalla normativa vigente legati alla gestione del cantiere, unici responsabili dell'applicazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

_____, li ____/____/____

Il Legale Rappresentante _____
(timbro e firma)

Presa visione dell'informativa indicata in calce nella pagina successiva, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 23 e 26 D.Lgs. 196/2003, si fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. Si autorizza inoltre l'inserimento del proprio nominativo e dei dati anagrafici all'interno della banca dati dell'Ente e la gestione degli stessi all'interno dell'Osservatorio Nazionale visite di cantiere gestito da Formedil Italia.

Il Legale Rappresentante _____
(timbro e firma)

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS.196/2003 RELATIVO ALLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ed in relazione al trattamento dei dati personali, i dati personali da Lei indicati sono utilizzati al fine di realizzare l'attività di assistenza e consulenza, e potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, al Formedil Italia. Tale Ente agirà in facoltà di distinto "Titolare" delle operazioni di trattamento. I Suoi dati personali non saranno in alcun modo soggetti a diffusione. I dati che La riguardano sono raccolti in archivi cartacei ed informatici e sono trattati, con modalità strettamente necessarie alle indicate finalità, da personale opportunamente informato ed istruito per le descritte operazioni di utilizzo dei dati, ivi comprese eventuali operazioni di custodia e di presidio dei luoghi in cui sono conservati. Le sono comunque riconosciuti i diritti previsti dal D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii. ed in particolare l'accesso ai Suoi dati personali, di richiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione alla legge, nonché, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendone richiesta al titolare del trattamento dei dati. Titolare del trattamento è il Formedil Palermo con sede in Palermo – Via Borremans, 17, nella persona del Presidente pro-tempore.

CANTIERE 1

DENOMINAZIONE:

Via _____ n. _____ CAP _____

Frazione _____ Comune _____

Della Provincia di Palermo.

La persona da contattare per concordare la data e l'ora della visita presso il cantiere sopra indicato è:

Sig./ra _____ cell. _____

mail _____

CANTIERE 2

DENOMINAZIONE:

Via _____ n. _____ CAP _____

Frazione _____ Comune _____

Della Provincia di Palermo.

La persona da contattare per concordare la data e l'ora della visita presso il cantiere sopra indicato è:

Sig./ra _____ cell. _____

mail _____

Il Legale Rappresentante _____
(timbro e firma)

(allegare copia documento di identità)

ALLEGATO D – PREMIALITA' INTEGRATIVA LAVORATORI

Secondo quanto previsto dall'Allegato 47 del CCNL del 21 febbraio 2025 e dall'Accordo nazionale dell'8 ottobre 2025 la seguente disciplina della premialità per i lavoratori è integrativa e distinta rispetto a quella delle premialità previste a livello territoriale, intendendosi la quota dello 0,45% del contributo Cassa Edile.

Le premialità di cui al presente articolo si applicheranno, in via sperimentale, per tutta la durata dell'accordo di rinnovo del CCPL.

Per compensare le minori entrate dovute alla riduzione contributiva, la Cassa Edile potrà impiegare le sue riserve (utilizzando, in via prioritaria, quelle derivanti da prestazioni e contributi non più esistenti) e l'eventuale superiore gettito dello 0,75% rispetto alle risorse, dallo stesso generate (prendendo come parametro di riferimento degli anni successivi l'anno cassa edile ottobre 2023-settembre 2024).

Per effetto del presente accordo, l'ammontare complessivo delle riserve che dovranno essere rese disponibili dalla Cassa Edile per la premialità suddetta ammonta a euro 500.000 (cinquecentomila) per ciascuno dei tre anni del periodo di sperimentazione.

In aggiunta sarà possibile utilizzare il 70% dei GNF non riscossi decorsi i 5 anni dalla data di emissione con comprovati tentativi di rintraccio di cui all'allegato 8 del CCNL 2022, se non utilizzati entro il 30/09/2025.

L'ammontare della premialità disponibile non utilizzata confluirà, annualmente, nel fondo dell'0,45% destinato ai servizi ai lavoratori.

Le premialità integrative per i lavoratori sono le seguenti:

- **CONTRIBUTO AFFITTO e MUTUO:** La Cassa Edile riconoscerà al lavoratore un contributo per affitto o per il pagamento della rata relativa al mutuo per prima casa, di: €300 per redditi complessivi lordi da 0 a 15.000€; €200 per redditi complessivi lordi da 15.001 a 30.000€; €100 per redditi complessivi superiori a 30.000€.
- Requisiti: per il contributo affitto/mutuo il lavoratore dovrà avere 600 ore versate in cassa edile, e corredare l'apposita domanda predisposta dalla cassa edile con il contratto di locazione registrato e la dichiarazione dei redditi del lavoratore, e relativamente al mutuo, presentare atto di mutuo, piano di ammortamento e dichiarazione dei redditi.

Premialità integrative straordinarie

- Qualora le ore lavorate dell'operaio siano superiori al 50% di quelle previste dal contratto integrativo provinciale come necessarie al riconoscimento della prestazione ordinaria, la premialità integrativa garantirà la liquidazione di una somma calcolata in percentuale alle ore effettivamente accantonate.
- Qualora l'operaio abbia effettivamente prestato attività lavorativa fino al totale delle ore necessarie alla liquidazione di una prestazione ordinaria, ma l'impresa presso cui lavora non ha ancora effettuato il versamento di cui all'art. 18 del CCNL edilizia industria, la prestazione all'operaio una prestazione di importo equivalente a quella ordinaria.
- All'operaio che viva condizioni di emergenza dettata da gravissimi problemi di salute suoi o di familiari a carico (non coperti dal fondo sanitario) erogherà una somma di 500 euro.

ALLEGATO E - CODICE DI CONDOTTA VOLONTARIO IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ

PREMESSO:

- che l'Allegato 47 del CCNL del 21 febbraio 2025 e l'Accordo nazionale dell'8 ottobre 2025 hanno introdotto un sistema di premialità integrative per imprese e lavoratori con la finalità di incentivare la qualificazione delle imprese del sistema Cassa Edile quale elemento fondamentale per la sicurezza dei lavoratori, il contrasto all'illegalità e la correttezza nel rapporto di lavoro;
- che per il riconoscimento di tali premialità le imprese devono essere in possesso di requisiti tra i quali l' *"adesione ad un codice di condotta volontario in tema di sostenibilità che veda il supporto del sistema bilaterale"*;
- che le Parti Sociali sottoscrittrici del presente contratto integrativo concordano che detto *codice di condotta* debba includere la condivisione e la messa in atto di comportamenti orientati alla decarbonizzazione, alla tutela dell'ambiente in un'ottica di economia circolare, alla legalità, alla regolarità contrattuale nei rapporti di lavoro, alla sicurezza e alla prevenzione della salute dei lavoratori, al sociale e alla catena di fornitura nell'ambito più generale della responsabilità sociale d'impresa.

PER QUANTO SOPRA PREMESSO L'IMPRESA INDICATA IN CALCE SI IMPEGNA AD APPLICARE NEI CANTIERI DI PROPRIA COMPETENZA MODALITÀ OPERATIVE COERENTI CON GLI OBIETTIVI DI SEGUITO INDICATI.

OBIETTIVI

1) DECARBONIZZAZIONE

Innovare la gestione dell'approvvigionamento energetico, usando energia pulita, compensando e riducendo le emissioni di gas serra

Risulta sempre più evidente che l'utilizzo indiscriminato di combustibili fossili sta provocando l'attuale crisi climatica, il surriscaldamento globale e il conseguente aumento degli eventi ambientali estremi, con conseguenti e ingenti danni economici, sociali e ambientali.

Il repentino aumento delle temperature medie globali rende indispensabile e non più procrastinabile ridurre in maniera drastica le emissioni di gas serra.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario che ogni impresa, misuri le proprie emissioni e definisca un piano tempestivo ma sostenibile di riduzione dei propri impatti emissivi.

L'impresa si impegna a contribuire alla riduzione di CO2 tramite una gestione sostenibile dei cantieri introducendo in ogni fase del processo edilizio soluzioni in termini di decarbonizzazione a partire dalla fase di cantiere.

2) ECONOMIA CIRCOLARE

Ridurre a monte l'impatto ambientale e aumentare la circolarità dei processi.

Tema chiave nella transizione verso un modello di sviluppo sostenibile è l'economia circolare, ossia il riutilizzo e riciclo dei materiali e dei prodotti esistenti il più a lungo possibile, riducendo i rifiuti e l'impatto che hanno i processi di estrazione, trasporto e utilizzo delle materie prime sul clima.

L'impresa, per le fasi di maggior impatto ambientale nell'ambito del processo produttivo del cantiere che generano rifiuti di costruzione e demolizione, che impattano in particolar modo su suolo, aria ed acqua, si impegna ad introdurre buone pratiche di economia circolare per rendere concreti e misurabili i benefici derivanti dal recupero delle risorse e dalla riduzione dei rifiuti.

3) LEGALITÀ

Promuovere la legalità come leva di qualità e competitività

La legalità rappresenta un fattore imprescindibile per l'impresa che voglia intraprendere un percorso verso la sostenibilità e il contrasto alla corruzione e alle infiltrazioni della criminalità organizzata sono fattori determinanti anche per lo sviluppo economico dell'impresa

L'impresa si impegna ad adottare modelli di governance aziendale che puntino alla promozione e diffusione della legalità nel cantiere e nell'intera filiera delle costruzioni e dotarsi di un Modello organizzativo gestionale certificato dal Formedil Palermo quale strumento per il contrasto alla corruzione e alle infiltrazioni della criminalità organizzata.

4) DIGNITÀ DEL LAVORO E TRASPARENZA SUI CONTRATTI

Assicurare dignità del lavoro e trasparenza nella gestione dei rapporti contrattuali

Il rispetto dei diritti e della dignità dei lavoratori è un elemento fondamentale un codice di condotta per la sostenibile delle aziende e della loro capacità di affermazione sul mercato.

L'impresa si impegna al rispetto puntuale ed integrale di quanto previsto nella contrattazione collettiva, nazionale e territoriale, con particolare riferimento all'iscrizione presso la Cassa Edile ed alla regolarità degli adempimenti conseguenti, combattere ogni forma di dumping contrattuale, ovvero non ricorrere a contratti anomali o non riconosciuti e applicare, nella scelta dei fornitori e dei sub appaltatori, criteri di legalità, responsabilità e trasparenza.

5) RESPONSABILITÀ E SICUREZZA SUL LAVORO

Diffondere la cultura della responsabilità e favorire prevenzione e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, soprattutto in chiave preventiva, ricopre un ruolo determinante al fine di ridurre il più possibile i rischi presenti nell'attività edile.

La sicurezza dei lavoratori, oltre che obbligo di legge, deve essere **imperativo morale** di ogni imprenditore.

L'impresa si impegna a rispettare tutte le norme in materia di prevenzione e tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori e assicurare una formazione regolare del personale assunto.

6) RELAZIONE CON LA COMUNITÀ

Ridurre l'impatto negativo e i disagi creati dal cantiere

Un approccio sostenibile alla progettazione e realizzazione del cantiere prevede di tenere in debito conto anche i diritti e i bisogni della comunità interessata dai lavori.

L'impresa si impegna ad adottare scelte adeguate nelle fasi di allestimento e conduzione del cantiere per ridurre i disagi e mitigare l'impatto ambientale sul contesto esterno e mettere in campo una comunicazione chiara e sistematica per informare dei possibili disagi e sulla loro durata.

II/La sottoscritto/a in qualità di titolare/ legale rappresentante della ditta
individuale/società:

.....
.....

(indicare denominazione — sede legale e partita iva o codice fiscale)

n° iscrizione Cassa Edile CEPIMA

DICHIARA

**di aver preso visione e di impegnarsi al raggiungimento degli obiettivi del Codice di Condotta
allegato.**

.....
(Luogo e data)

.....
(Timbro e firma)

(allegare copia documento di identità)

ALLEGATO F - REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE RLST DI PALERMO

Per le imprese che non hanno eletto o designato il rappresentante per la sicurezza (RLS) viene individuato per l'area metropolitana di Palermo il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale RLST secondo quanto previsto dal protocollo siglato dalle Parti Sociali nazionali il 19 aprile 2010 ad integrazione dell'art. 87 del CCNL.

Il Formedil Palermo e il RLST, pur avendo come obiettivo comune la sicurezza nei luoghi di lavoro sono soggetti con funzioni ed attribuzioni diverse e il RLST non può svolgere le funzioni tecniche di supporto alle imprese ed ai lavoratori in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro che fanno capo al Formedil Palermo.

Il RLST, inoltre, non può svolgere le funzioni sindacali operative (art. 48, comma 8 del D.Lgs. 81/08), l'assunzione dell'incarico di RSPP [art. 50, comma 7 del D.Lgs. 81/08] e, per la durata dell'incarico e durante l'esercizio delle sue funzioni, non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale.

Secondo l'Accordo Provinciale del 13 gennaio 2021 la designazione e l'attività del RLST e il relativo "Fondo rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza" vengono delegati all'Associazione RLST di Palermo, costituita dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori.

Il RLST viene designato o eletto nell'ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore edile e deve avere svolto un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale presso il Formedil Palermo.

Il RLST opera sulla base di una programmazione trimestrale concordata con il Formedil Palermo e presenta una relazione trimestrale contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.

Le visite del RLST oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire inoltre:

- su richiesta dell'impresa, anche per il tramite e con l'assistenza di Ance Palermo secondo il MODELLO 3 allegato,
- su segnalazione del tecnico del Formedil Palermo, a seguito di verifica durante la visita di consulenza della mancata elezione del RLS aziendale, e dopo aver informato l'impresa della necessità di richiedere l'intervento del RLST.

In ambedue le fattispecie su elencate, l'intervento del RLST va preventivamente concordato con l'impresa, concordandola con la stessa, nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive del cantiere.

Il RLST designato viene comunicato per iscritto ad Ance Palermo, al Formedil Palermo ed eventualmente all'impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.

Il datore di lavoro si impegna a garantire al RLST l'accesso al cantiere e la presenza del proprio RSPP o di alto incaricato, al sopralluogo preventivamente concordato ed inoltre a: 1) consentire al RLST di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 2) consegnare al RLST copia del documento di valutazione dei rischi (DVR), del documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del piano operativo di sicurezza (POS).

Di tutte le visite aziendali e degli altri interventi di consultazione deve essere redatto un "rapporto di consultazione aziendale/di cantiere", copia del quale viene contestualmente consegnata all'impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le

raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal RLST, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.

Tutte le informazioni riguardante l'attività dei RLST saranno comunicate sul sito del Formedil Palermo in una apposita finestra dedicata dell'Associazione RLST Palermo.

Eventuali divergenze sorta tra il RLST e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Formedil Palermo come previsto dal co. 2 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

E' fatto obbligo all'Associazione RLST Palermo di rendicontare annualmente, al Formedil Palermo ed alle Parti Sociali, le spese sostenute.

MODELLO 3 – IMPRESE – RLST

RICHIESTA INTERVENTO

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)

Spett.le Associazione RLST Palermo
c/o FORMEDIL PALERMO
Via Borremans, 17
90145 PALERMO
associazionerlst.palermo@pec.edilab.it
associazionerlstpalermo@gmail.com

Il sottoscritto _____ nella qualità di Datore di
Lavoro dell'impresa _____ con sede in
via _____

Referente _____ - n. tel: impresa _____

Cell: _____ - e-mail _____

considerato che i lavoratori dell'impresa, se pur informati del loro diritto ad eleggere un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale (RLS), non hanno proceduto all'elezione dello stesso,

RICHIEDE L'INTERVENTO DEL RLST

al fine di poter adempiere agli obblighi di consultazione previsti dal D.Lgs. 81/08 [(art. 18, comma 1, lett. s)].

Nello specifico, l'intervento viene richiesto per:

- ☐ Consultazione sul processo di Valutazione dei Rischi e redazione del DVR [art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08];
- ☐ Consultazione sulla designazione figure organigramma aziendale sicurezza [art. 50, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 81/08];
- ☐ Consultazione su organizzazione della formazione dei lavoratori [art. 50, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 81/08];
- ☐ Partecipazione alla riunione periodica [art. 50, c. 1, lett. l) del D.Lgs. 81/08];
- ☐ Consultazione su PSC e/o POS [art. 100, c. 4, del D.Lgs. 81/08].

Per lo svolgimento delle attribuzioni di cui all'art. 50, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08 [accesso cantieri] dichiara che i cantieri attualmente in essere sono:

CANTIERE 1

DENOMINAZIONE:

Via _____ n. _____ CAP _____
Frazione _____ Comune _____
Della Provincia di Palermo.

La persona da contattare per concordare la data e l'ora della visita presso il cantiere sopra indicato è:

Sig./ra _____ cell. _____
mail _____

CANTIERE 2

DENOMINAZIONE:

Via _____ n. _____ CAP _____
Frazione _____ Comune _____
Della Provincia di Palermo.

La persona da contattare per concordare la data e l'ora della visita presso il cantiere sopra indicato è:

Sig./ra _____ cell. _____
mail _____

Palermo, _____

Il Legale Rappresentante _____
(timbro e firma)

(allegare copia documento di identità)

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS.196/2003 RELATIVO ALLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ed in relazione al trattamento dei dati personali, i dati personali da Lei indicati sono utilizzati al fine di realizzare l'attività di assistenza e consulenza, e potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, al Formedil Italia. Tale Ente agirà in facoltà di distinto "Titolare" delle operazioni di trattamento. I Suoi dati personali non saranno in alcun modo soggetti a diffusione. I dati che La riguardano sono raccolti in archivi cartacei ed informatici e sono trattati, con modalità strettamente necessarie alle indicate finalità, da personale opportunamente informato ed istruito per le descritte operazioni di utilizzo dei dati, ivi comprese eventuali operazioni di custodia e di presidio dei luoghi in cui sono conservati. Le sono comunque riconosciuti i diritti previsti dal D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii. ed in particolare l'accesso ai Suoi dati personali, di richiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione alla legge, nonché, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendone richiesta al titolare del trattamento dei dati. Titolare del trattamento è il Formedil Palermo con sede in Palermo – Via Borremans, 17, nella persona del Presidente pro-tempore.